SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1556)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIGLIANESI, MAIER, MORINO, CASSINI, MAGLIANO Terenzio e GRANZOTTO BASSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1966

Facoltà, per gli impiegati esclusi dall'assicurazione obbligatoria generale invalidità e vecchiaia a causa del massimale di contribuzione, di costituirsi una rendita vitalizia reversibile secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338

ONOREVOLI SENATORI. — Fino all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1950, n. 633, erano esclusi dall'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti gli impiegati la cui retribuzione avesse superato i massimali fissati dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e successive modificazioni (articolo 2 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184; articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 639).

La citata legge n. 633 del 1950 oltre alla abolizione del massimale di retribuzione diede facoltà a coloro che erano stati esclusi dall'assicurazione sociale per effetto dell'esistenza del massimale di contribuzione, di riscattare, ai fini del diritto e della misura della pensione, i contributi non versati, limitatamente al periodo successivo al 1º maggio 1939.

In tal maniera venne sanata — sia pure parzialmente — una situazione di sfavore in cui si era venuta a trovare una categoria di lavoratori dipendenti che per essere stati costretti a provvedere in proprio ad una forma di assicurazione privata per la vecchiaia, era stata vittima della svalutazione della moneta in conseguenza degli eventi bellici.

Tuttavia la legge n. 633 del 1950 limitò la possibilità di provvedere al riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati in precedenza esclusi dall'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia solo per il periodo successivo al 1º maggio 1939; inoltre stabilì per l'esercizio del diritto di riscatto dei contributi il termine perentorio di un anno cosicchè non pochi sono stati quelli che, pur avendone la possibilità, non sono riusciti ad avvalersi della predetta facoltà, anche se i termini sono stati successivamente riaperti.

Con il presente disegno di legge si mira ad ovviare alla lacuna e agli inconvenienti di cui alla legge n. 633 del 1950, dando la possibilità a tutti coloro che erano esclusi dall'obbligo della assicurazione sociale per l'esistenza del massimale di retribuzione, compresi coloro che non si avvalsero della facoltà di riscatto prevista dalla più volte citata legge del 1950, di costituire — con le

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modalità fissate dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e secondo le tabelle di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1964 — una rendita vitalizia reversibile, pari alla pensione o quota di pensione che loro spetterebbe in relazione ai contributi assicurativi relativi ai periodi di lavoro nei quali furono esclusi dalla assicurazione sociale.

La soluzione adottata dal presente disegno di legge non comporta oneri a carico dell'Istituto della previdenza sociale e risponde a pieno al principio fissato dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,

il quale ha previsto la stessa soluzione per i periodi di lavoro rimasti scoperti per colpa del datore di lavoro e non più recuperabili a causa della prescrizione relativa al versamento dei contributi.

Con il presente disegno di legge, si è inoltre, prevista la possibilità, a domanda degli interessati, di versare una riserva matematica sulla base dei contributi rivalutati secondo gli indici dei prezzi al consumo calcolati dall'Istituto centrale di statistica e che si indicano qui di seguito, relativamente all'anno 1963.

COEFFICIENTI PER LA TRASFORMAZIONE DELLE LIRE CORRENTI DEGLI ANNI SOTTOINDICATI IN LIRE DELL'ANNO 1963 IN BASE AGLI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO (costo della vita)

Anno 1919 = Coefficiente 1	131,45
----------------------------	--------

Anno	1920	1930	1940	1950	1960
0	100,03	81,82	66,53	1,67	1,18
1	84,55	90,57	57,50	1,52	1,15
2	85,06	93,01	49,75	1,46	1,09
3	85,56	98,85	29,66	1,43	1,00
4 -	82,65	104,23	6,68	1,40	_
5	73,57 68,20	102,77	3,39	1,36	
· 6	74,60	95,56 87,30	2,87 1,77	1,29 1,27	
8	80,50	81,07	1,67	1,21	
9	79,23	77,64	1,65	1,22	-

Infine l'articolo 2 si riferisce alla possibilità di provare l'esistenza del rapporto di lavoro per mezzo di atti notori.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto del limite di retribuzione previsto dall'articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e successive modificazioni, nonchè a coloro che non si sono avvalsi della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633, è data possibilità di chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di istituire, con le modalità stabilite dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e relative tariffe, emanate con il decreto ministeriale 27 gennaio 1964, una rendita vitalizia reversibile, pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che loro spetterebbe per i contributi assicurativi relativi ai periodi di lavoro nei quali furono esclusi dall'obbligo della assicurazione per l'esistenza del limite retributivo.

I contributi da riscattare possono, a domanda degli interessati, essere preventivamente rivalutati applicando al valore delle marche del periodo riscattato il coefficiente di trasformazione della lira, calcolato dall'Istituto centrale di statistica; con riferimento agli indici del costo della vita medio annuo relativo all'anno precedente a quello in cui viene inoltrata la domanda di riscatto.

Art. 2.

L'esistenza e la durata del rapporto di lavoro potranno essere provate anche a mezzo di atto notorio, dal quale risulti la retribuzione percepita in ciascun periodo di paga oppure quella media di determinati periodi di lavoro.